

STATUTO
DENOMINAZIONE

Art. 1

La società è denominata:

"SOPAF S.p.A."

OGGETTO SOCIALE

Art. 2

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'estero.

A tale scopo la società potrà:

- assumere o meno la direzione e/o il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società e/o enti ai quali partecipa, oppure sulla base di contratti stipulati con le società interessate;

- effettuare finanziamenti, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, e assumere l'attività di tesoreria, svolgere attività di assistenza e consulenza aziendale e finanziaria a favore delle società e/o enti controllati o collegati e comunque all'interno del medesimo gruppo.

Tutte le predette attività sono svolte con espressa esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni attività nei confronti del pubblico.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari a qualunque titolo, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali, rami d'azienda, diritti di privativa, know-how ed in genere di beni immateriali di qualunque specie e tipo;

- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese affini ed assumere o concedere partecipazioni in affari determinati;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati;

- con deliberazione assunta a maggioranza semplice dall'organo amministrativo costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, anche destinando in tutto od in parte i relativi proventi al rimborso totale o parziale dei finanziamenti ricevuti per gli stessi;

- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle normative in vigore e con esclusione delle operazioni finanziarie nei confronti del pubblico e di quante richiedano specifiche autorizzazioni e requisiti.

La società non potrà provvedere al rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società e/o enti partecipati, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Può altresì trasferire la sede sociale purché sempre nel territorio nazionale.

Art. 4

Il domicilio degli azionisti, per i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dall'ultima annotazione sul libro dei soci o in quello successivamente comunicato per iscritto.

Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata su deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE

Art. 6

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro **80.100.085,92**, diviso in n. **421.908.440** azioni ordinarie prive del valore nominale.

In data 6 maggio 2005, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'aumento scindibile e progressivo del capitale sociale sino a massimi ulteriori nominali Euro 28.104.600, con emissione di massime n. 56.209.200 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservando tale aumento ai possessori dei n. 28.104.600 "Warrant Azioni Ordinarie SO.PA.F. 2005 - 2011", rivenienti dalla sostituzione, a seguito della incorporazione di LM ETVE in So.PA.F, dei preesistenti n. 1.860 "Warrant Azioni Ordinarie LM ETVE 2005 - 2011", ognuno dei quali di detti "Warrant Azioni Ordinarie SO.PA.F. 2005 - 2011" attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 2 azioni ordinarie prive del valore nominale al prezzo di euro 0,50 ciascuna, fatti salvi gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali intervenute

operazioni sul capitale, come previsto nell'apposito regolamento. L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto anche in più volte, essendo scindibile e progressivo, a partire dal 18 marzo 2006 e fino al 31 dicembre 2011, in conformità e alle condizioni e nei termini di cui all'apposito regolamento, restando peraltro inteso che qualora entro la data del 31 dicembre 2011 venga sottoscritto solo parzialmente, il capitale risulterà aumentato per l'ammontare effettivamente sottoscritto.

Con deliberazione del 6 maggio 2003 l'Assemblea Straordinaria ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà affinché possa:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare a pagamento in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione, il capitale sociale per massimi nominali Euro 100.000.000,00.= (centomilioni virgola zero zero), con facoltà di fissare gli eventuali sovrapprezzi, secondo le modalità più oltre precisate, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione;

b) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione, obbligazioni anche con diritti di acquisto o sottoscrizione e/o convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio, anche proprie o di terzi in portafoglio, fino ad un ammontare massimo di ulteriori nominali Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero) nei limiti di volta in volta consentiti dall'art. 2410 del Codice Civile, stabilendone tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso, i tempi ed i rapporti di compendio o di conversione ed il conseguente aumento di capitale a servizio delle conversioni e/o dell'esercizio dei warrants che risultasse necessario;

il tutto nel rispetto del diritto di opzione.

Nell'attuazione della delega sopra conferita, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di:

1. riservare ai dipendenti della Società e/o di Società Controllate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2441 cod. civ., azioni e/o obbligazioni convertibili di nuova emissione, nei limiti consentiti;
2. stabilire gli eventuali sovrapprezzi delle emittende azioni, nonché su quelle di compendio o derivanti dalla conversione del/i prestito/i obbligazionario/i di cui alla precedente lettera b).

Il Consiglio di Amministrazione, nella definizione degli eventuali sovrapprezzi dovrà tenere conto dei contenuti patrimoniali delle emittende azioni, dell'andamento economico della Società, della capacità di remunerazione delle emittende azioni, nonché dell'andamento del mercato azionario in generale e, in particolare, di quello dei relativi titoli SO.PA.F. negli ultimi sei mesi.

Il capitale potrà essere aumentato nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Gli aumenti di capitale potranno avvenire anche mediante apporto di beni in natura e di crediti, nei

modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Per l'attuazione degli aumenti deliberati potrà essere delegato l'organo amministrativo, il tutto sempre nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 (ventinove) giugno 2007 (duemilasette), in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del 6 (sei) maggio 2003 (duemilatre), ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo pari a massimi Euro 50.000.000 (cinquantamilioni), da attuarsi mediante emissione di massime n. 77.000.000 (settantasettemilioni) azioni ordinarie SOPAF sprovviste del valore nominale, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni SOPAF di nuova emissione, da offrire in opzione ai soci.

Art. 7

I versamenti sulle azioni dei successivi aumenti di capitale saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputerà convenienti. Sulle somme richieste e non versate decorreranno gli interessi di mora, in misura uguale al tasso di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 8

In caso di aumento di capitale, l'assemblea potrà deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, così come attribuire a queste ultime eventuali vantaggi nei confronti di quelle nuove.

Art. 9

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Possono essere nominative o al portatore qualora non ostino divieti di legge e sono liberamente trasferibili.

A richiesta degli aventi diritto, le azioni, qualora non vi ostino divieti di legge, potranno essere rese nominative o viceversa a spese dei richiedenti.

Art. 10

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, ed altri strumenti finanziari ai sensi di legge. Non ostandovi divieti di legge le obbligazioni ed i warrant potranno essere nominativi od al portatore a scelta della società e potranno essere convertiti nell'altra forma a richiesta del titolare ed esclusivamente a sue spese.

ASSEMBLEE

Art. 11

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Art. 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il termine suddetto potrà venire maggiorato fino a centottanta giorni.

Le assemblee saranno convocate nel comune dove ha sede la società e nel luogo stabilito nella convocazione od in altra località e luogo ivi stabiliti, purché in Italia.

Le assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" nei termini di legge.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza e così pure per un ulteriore giorno anche una terza, per il caso in cui le precedenti andassero deserte, ferma l'applicabilità dell'art. 2369, VI comma c.c. ricorrendone i presupposti.

In mancanza delle formalità suddette valgono le norme stabilite dall'art. 2366, IV e V comma del codice civile.

Art. 14

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea e che non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Art. 15

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In assenza del presidente, l'assemblea sarà presieduta:

- dal vice presidente, se eletto e presente;

- in caso di più vice presidenti, nell'ordine in cui essi sono chiamati a sostituire il presidente ai sensi del successivo art. 19.

Nel caso di assenza del presidente e dei vice presidenti l'assemblea eleggerà tra i presenti il proprio presidente.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Al Presidente dell'Assemblea compete la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti. Egli verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 16

Nelle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, hanno diritto di voto soltanto le azioni ordinarie. Le assemblee sono costituite e deliberano coi quorum di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare, neppure per interposta persona o società

fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di tale esigenza sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Entro lo stesso termine, devono depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono state osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine dalla stessa previsto.

I quozienti attribuiti ai candidati delle liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere eletto amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà pertanto eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio di amministrazione verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In relazione a quanto disposto dal comma che precede, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quinto comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in

relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui, per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice di voti.

Qualora venga presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, nel caso in cui la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina degli amministratori necessaria per l'integrazione del consiglio di amministrazione si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Amministratori designati dalle minoranze, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i candidati indicati nelle liste di cui faceva parte l'amministratore da sostituire.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 18

Agli amministratori spetta, oltre al compenso nella misura che verrà stabilito dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Qualora l'assemblea non determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, a questi ultimi spetterà, oltre al compenso nella misura che verrà stabilito dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, l'ulteriore compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 19

Ove non nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente, eventualmente uno o più vice presidenti ed un segretario, che potrà anche essere estraneo al Consiglio. In caso di nomina di un vice presidente, questi sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di nomina di più vice presidenti il Consiglio, al momento della nomina, delibererà l'ordine con il quale essi rappresenteranno il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del vice presidente fa prova della assenza o impedimento del presidente o dell'altro vice presidente.

Art. 20

Il Consiglio si raduna, di regola almeno trimestralmente, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

La convocazione è fatta dal presidente per posta celere o via telefax, di sua iniziativa od a richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno un sindaco effettivo previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare dovrà essere spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con almeno un giorno di preavviso anche a mezzo di comunicazione telegrafica ovvero per rete informatica.

E' ammessa la possibilità' che la riunione si tenga in collegamento audio o in collegamento

audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate,

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità' per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il presidente ed il segretario.

Art. 21

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri ed, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi.

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, in forma scritta o orale, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione venisse a ridursi di oltre la metà dei suoi membri, dovrà ritenersi decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi l'assemblea per le nuove cariche.

Art. 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di Incorporazione in Sopaf S.p.A. o di scissione a favore di Sopaf S.p.A. delle società di cui Sopaf S.p.A. possedga almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio avrà, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere o permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, acconsentire

iscrizioni, cancellazione ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, rilasciare fidejussioni.

Art. 23

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, ad uno o più dei suoi membri cui verrà attribuita la qualifica di consigliere delegato.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di costituire un comitato esecutivo, fissandone la durata e determinandone i poteri nei limiti voluti dall'art. 2381 del codice civile. In ogni caso, se nominato, fanno parte di diritto del comitato esecutivo il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri delegati. Il comitato esecutivo sarà presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione. Il comitato può altresì nominare un segretario, anche estraneo al comitato stesso.

Il comitato esecutivo viene convocato presso la sede od altrove con comunicazione anche telefonica e su richiesta anche di uno solo dei suoi membri con preavviso di almeno 24 ore.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. Esse possono avvenire anche con le modalità di cui all'art. 20, ultimo comma.

Le deliberazioni del comitato sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario se nominato.

Il Consiglio avrà pure facoltà di nominare direttori anche generali, nonché di deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli organi delegati riferiscono con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 24

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte nei modi voluti dall'art. 2421 del codice civile e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Le copie di esse, certificate conformi dal presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione in carica, fanno piena prova.

Art. 25

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente che lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 che precede.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente che lo sostituisce ai sensi del citato art. 19, hanno firma libera.

La rappresentanza legale spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI

Art. 26

Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere favorevole del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce allo stesso adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

SINDACI

Art. 27

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, secondo le modalità illustrate nei commi seguenti.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto

nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso venisse depositata un'unica lista, il Collegio Sindacale verrà nominato a maggioranza relativa sulla base dei candidati inseriti nella predetta lista. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato di detta lista.

Ove non venissero depositate liste, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del presidente subentra in tale carica il secondo eletto nella lista alla quale apparteneva il presidente.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

DEL CONTROLLO CONTABILE

Art. 28

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale.

Art. 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata alla riserva legale nei limiti di legge, saranno distribuiti agli azionisti salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione a partire dalla data che verrà annualmente fissata.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

Art. 33

La società si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, anche su deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

Art. 34

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il presente è lo statuto attualmente in vigore per SOPAF S.p.A. modificato all'art. 6 (capitale sociale) in seguito alla parziale esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 giugno 2007, rep. N. 19408/5547 del Notaio Renata Mariella.

Milano, 3 settembre 2009

SOPAF S.P.A.